

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22
Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche
Articolo 10 - Centri di assistenza tecnica

REQUISITI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO

Articolo 1

Definizione Attività Dei C.A.T.

1. Si definiscono Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, di seguito denominati C.A.T., le società costituite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/21 "Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche".

Articolo 2

Soggetti promotori

1. L'art. 10 comma 1 della L.R. n. 22/21 "Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche" stabilisce, che "Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, presenti nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio e altri soggetti interessati, possono istituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese (C.A.T.)".

Ai sensi del comma 2 del citato art. 10, "I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

Il comma 3 del suddetto art. 10 prevede che "L'esercizio dell'attività dei CAT è autorizzato dalla Regione e che la Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione".

Il comma 4 del suddetto art. 10 stabilisce inoltre che "La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei CAT per l'espletamento di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico e delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore inclusi quelli del settore non

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alimentare, gestione delle risorse umane, formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria e rapporti con la Pubblica amministrazione”.

1. I Centri di Assistenza Tecnica alle imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi di mercato possono essere promossi dai seguenti soggetti:
 - a) associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, presenti nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio che dimostrino di avere svolto negli ultimi 8 anni dalla data di presentazione della domanda attività inerenti le finalità dei C.A.T.;
 - b) almeno tre soggetti privati che dimostrino di avere svolto negli ultimi 8 anni dalla data di presentazione della domanda attività inerenti le finalità dei C.A.T.
Possono partecipare alla costituzione dei C.A.T. di cui alla lettera a) e b) anche i soggetti pubblici interessati.

Articolo 3 Requisiti dei C.A.T.

1. Sono autorizzabili i C.A.T. che abbiano i seguenti requisiti, il cui complessivo possesso è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione:

▪ **Requisiti giuridici ed impegni formali:**

- **Forma giuridica:** i C.A.T. sono costituiti nella forma di società anche consortile.
- **Presenza sul territorio:** i C.A.T. dispongono di almeno quattro sportelli dislocati in comuni diversi sul territorio provinciale.
- **I C.A.T. nominano** il Direttore e/o Amministratore e designano, per ogni sportello abilitato, uno o più responsabili dell'assistenza alle imprese.
- **Impegno a rispettare** i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.
- **Impegno ad accettare** il controllo della Regione Marche, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine all'accertamento dei requisiti.

▪ **Requisiti di risorsa:**

- **Le sedi operative** dei C.A.T. devono rispondere alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Le sedi dei C.A.T.** devono essere nella disponibilità degli stessi (titolo di proprietà o contratto pluriennale di locazione o altro titolo di godimento).
- **Operatività della sede** garantita per almeno 5 giorni a settimana per otto ore lavorative giornaliere.
- **Per i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a):**
 - Al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda il 75% degli iscritti devono appartenere al settore commercio, turismo e servizi.
- **Per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera b):**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda il 75% delle procedure amministrative devono appartenere al settore commercio, turismo e servizi.

▪ **Requisiti di risultato:**

- **I C.A.T. devono tenere** un registro di tutte le pratiche effettuate con l'indicazione del relativo risultato (accolta- respinta- chiarimenti- esiti).
- **Per il raggiungimento del migliore livello di assistenza** e lo svolgimento di specifici servizi i C.A.T. possono convenzionarsi con enti pubblici e con privati, compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio e con società di consulenza o assistenza.

Articolo 4

Atto Costitutivo e Statuto Dei C.A.T.

1. I C.A.T. debbono essere costituiti a norma di legge, ed in particolare lo Statuto deve contenere:
 - denominazione, che preveda specificatamente il termine "Centro di Assistenza Tecnica per le imprese";
 - oggetto sociale contenente tutte le attività indicate al punto 5);
 - nello statuto, ovvero in altro atto ufficiale della Società, deve essere espressamente dichiarata la disponibilità a svolgere le attività a favore di tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi richiedenti i servizi previsti, a prescindere dalla loro eventuale appartenenza ad associazioni imprenditoriali o sindacali.

Articolo 5

Attività dei C.A.T.

1. I Centri di Assistenza Tecnica alle imprese svolgono attività di assistenza per l'ammodernamento delle reti distributive a favore delle imprese del terziario, associate o meno alle organizzazioni di categoria.
2. In particolare svolgono le seguenti attività:
 - assistenza tecnica generale;
 - formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
 - gestione economica e finanziaria di impresa;
 - accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - sicurezza e tutela dei consumatori;
 - tutela dell'ambiente;
 - igiene e sicurezza sul lavoro;
 - requisiti professionali per l'attività commerciale;
 - ogni altra materia prevista dal proprio statuto;
 - attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- informazione capillare sulle opportunità che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento a sostegno al settore;
- indagini di mercato e banche dati.

Articolo 6

Presentazione domanda di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione i soggetti interessati entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente atto, presentano alla Regione Marche, Settore Commercio – via Tiziano n. 44 - Ancona, apposita domanda su modulistica regionale, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Per gli anni successivi, le domande di autorizzazione, sono presentate dal 15 marzo al 15 aprile febbraio al settore Commercio, Via Tiziano n. 44 – Ancona. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
5. Il dirigente competente, provvederà, con decreto, ad autorizzare i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, il cui elenco verrà aggiornato annualmente;
6. Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio.
7. Le domande devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo unico sulla Documentazione Amministrativa) e s.m. e dall'art. 65 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
8. La domanda presentata fuori del termine fissato o con modalità diverse dalla PEC sono irricevibili. Della irricevibilità della domanda viene data comunicazione scritta al soggetto richiedente.

Articolo 7

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica regionale corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del C.A.T.;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione di categoria, ed eventualmente da ciascun altro soggetto costituente del C.A.T., che dichiara:
 1. il numero di aziende commerciali, turistiche e di servizi associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione dei C.A.T.;
 2. di avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, turistiche e di servizi nei 8 anni precedenti la costituzione del C.A.T.;
 3. di non avere partecipato alla costituzione di altri C.A.T.;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. quanto previsto al comma 3;
 - c) relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del C.A.T;
 - d) curriculum dell'attività di cui al precedente articolo 2 comma 2 per ogni soggetto costituente del C.A.T.;
2. La struttura regionale competente si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.
 3. Ulteriori modifiche e/o integrazioni relative alle modalità di presentazione della domanda o alla documentazione da allegare alla stessa domanda di autorizzazione possono essere stabilite con decreto dirigenziale.

Articolo 8 Autorizzazione Regionale

1. L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel settore Commercio della Giunta regionale Marche.
2. I CAT sono autorizzati con DECRETO DIRIGENZIALE e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.
3. Le autorizzazioni hanno validità quinquennale.

Articolo 9 Controlli

1. I controlli sono effettuati dalla struttura regionale competente e riguardano la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei C.AT. e dei soggetti costitutori.

Articolo 10 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui dagli esiti delle verifiche o da altra causa avente valore legale si manifesti la perdita di uno dei requisiti di autorizzazione, il Dirigente competente procede alla notifica della sospensione della struttura dall'elenco dei soggetti autorizzati motivandone le cause e fissando un termine di adeguamento.
2. Nel caso in cui il soggetto non provveda in detto termine, l'autorizzazione è revocata.

Articolo 11 Relazione sull'attività

1. Entro il 31 maggio di ogni biennio dalla data della autorizzazione i centri di Assistenza Tecnica presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 12 Norme Transitorie

1. Le autorizzazioni regionali rilasciate ai seguenti Centri di assistenza tecnica in base alla legge regionale 27/2009 sono prorogate fino alla conclusione del procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni. In ogni caso il termine finale previsto per la proroga delle autorizzazioni è il 30 settembre 2022:
 - A. Centro di assistenza tecnica per le imprese Confcommercio Marche Centrali SRL - CAT Srl- Piazza della Repubblica, 1 - 60121 Ancona - C.F. 02080980424;
 - B. CAT Confesercenti Marche Srl- Via Salvo d'Acquisto 5 61121 Pesaro C.F. 02367970411;
 - C. CAT Confesercenti Macerata Srl – Via XXIV Maggio,5 - 62100 Macerata C.F.01438960435;
 - D. Nuova Ascom servizi CAT Srl- Strada delle Marche, 58 - 61100 Pesaro C.F.02157440419;
 - E. Terziario Service CAT srl – Via Dino Angelini 62/A – 63100 Ascoli Piceno C.F. 02231850443.